



COMUNE DI DOUES
COMMUNE DE DOUES
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE



REGOLAMENTO PER L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 4 in
data 06 marzo 2023



INDICE

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Il gonfalone	3
Art. 3 - Custodia del gonfalone	3
Art. 4 - Uso del gonfalone	3
Art. 5 - Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente.....	4
Art. 6 - Modalità per la concessione e l'invio del gonfalone	4
Art. 7 - Portagonfalone, scorta e collocazione del gonfalone	4
Art. 8 - Lo stemma	5
Art. 9 - Riproduzione dello stemma.....	5
Art. 10 - Entrata in vigore	6



Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma comunali, in esecuzione degli artt. 7 e 57 dello Statuto del Comune e in osservanza all'art. 16, comma 3, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" e successive modificazioni.

Art. 2 - Il gonfalone

1. Il gonfalone del Comune è stato concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 22.04.1998 e descritto nell'art. 7 dello Statuto comunale, il cui bozzetto è allegato allo stesso.

Art. 3 - Custodia del gonfalone

1. Il gonfalone è custodito nella Sala del Consiglio comunale.

Art. 4 - Uso del gonfalone

1. Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico accompagnando il Sindaco o il Vicesindaco nelle occasioni che, assumendo un significato di adesione e solidarietà dell'intera comunità, richiedono la ufficiale partecipazione dell'Amministrazione comunale.
2. Le manifestazioni patriottiche promosse dalle associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.
3. La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori, di Consiglieri comunali deceduti durante la permanenza in carica e in caso di decesso di ex Sindaci o di personalità di rilievo per la comunità (es. Chevalier de l'Autonomie), previo accordo con la famiglia del defunto. Quando il gonfalone partecipa a cerimonie funebri avrà due strisce di nastro nero a cravatta adattate all'estremità superiore dell'inferitura.
4. Per altre manifestazioni o avvenimenti, locali o fuori dal territorio comunale, la presenza del gonfalone è autorizzata volta per volta dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei fini pubblici e degli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.
5. Per altre manifestazioni o avvenimenti, locali o fuori dal territorio comunale, la presenza del gonfalone è sempre accompagnata dal Sindaco o dal Vicesindaco.



**Art. 5 - Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative
organizzate da soggetti esterni all'Ente**

1. L'Amministrazione comunale può disporre l'uso e l'esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da enti, associazioni o movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
2. L'invio del gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.
3. Analogamente, l'Amministrazione comunale può prevedere la partecipazione del proprio gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici che si svolgono anche fuori dal territorio comunale.

Art. 6 - Modalità per la concessione e l'invio del gonfalone

1. La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene, di volta in volta, autorizzata dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario. A tal fine, il soggetto richiedente deve presentare apposita istanza al Sindaco.
1. Nel caso la presenza del gonfalone venga richiesta da terzi esterni all'Ente, l'istanza di cui al comma che precede deve contenere i seguenti requisiti:
 - Generalità complete del richiedente;
 - Tipo di iniziativa o di manifestazione;
 - Motivi sui quali si fonda la richiesta di partecipazione del gonfalone;
 - Durata dell'iniziativa o della manifestazione con l'indicazione della data e dell'ora di inizio e di termine.

La domanda deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima della data di richiesta della presenza del gonfalone, al fine di consentire alla Segreteria la predisposizione del relativo procedimento autorizzatorio.

Art. 7 - Portagonfalone, scorta e collocazione del gonfalone

1. Il gonfalone dovrà essere portato da almeno un componente della Polizia locale o da un messo comunale, in uniforme. In casi eccezionali, il gonfalone potrà essere portato da persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce, con abbigliamento decoroso.



2. La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o dal Vicesindaco, munito di fascia tricolore. L'Autorità seguirà il gonfalone a tre passi di distanza.
3. Nelle cerimonie civili e patriottiche, il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.
4. Se alla cerimonia presenza il gonfalone della Regione autonoma Valle d'Aosta, questo deve avere il posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune.
5. Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto alla sinistra del tavolo di presidenza mentre a destra dello stesso sono presenti la bandiera nazionale, quella europea e quella valdostana.
6. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in chiesa o all'aperto, il gonfalone deve stare alla destra araldica dell'altare.
7. Nelle processioni religiose, il gonfalone precede il corteo nel rispetto delle usanze locali.

Art. 8 - Lo stemma

1. Il Comune ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 22.04.1998 e descritto nell'art. 7 dello Statuto comunale, il cui bozzetto è allegato allo stesso.

Art. 9 - Riproduzione dello stemma

1. Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:
 - sulla carta e sugli atti d'ufficio;
 - sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
 - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle targhe murali nelle sedi degli uffici comunali;
 - sugli automezzi comunali;
 - sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
 - sul sito web istituzionale del Comune;
 - su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il proprio stemma.



COMUNE DI DOUES
COMMUNE DE DOUES
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE



2. L'uso dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, quando egli ne ravvisi l'opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associativa.
3. Qualora si ravvisi l'improprietà dell'uso dello stemma, il Sindaco può revocarne l'autorizzazione all'uso.
4. L'utilizzo dello stemma da parte di soggetti estranei è vietato e chiunque, non autorizzato, si fregi dello stemma del Comune di Doues o riproduca lo stesso su qualsivoglia supporto con lo scopo di millantare, direttamente o indirettamente, il coinvolgimento dell'Amministrazione in iniziative di qualsiasi genere e natura, al fine di attestare la provenienza dell'Ente di atti e documenti, sarà formalmente diffidato.
5. L'abuso verrà segnalato all'autorità giudiziaria per l'accertamento delle responsabilità civili e penali.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio online comunale.